

**ASSOCIAZIONE PRIORI DEL PIATTO
DI SANT'ANTONIO ABATE APS**
Piazza Garibaldi
00061 S. Maria degli Angeli - Assisi (PG)
Codice Fiscale 94043650541

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Oggi 18 giugno 2022, nel Palazzetto del Capitano del Perdono, sede dell'Associazione dei Priori del Piatto di Sant'Antonio Abate APS in S. Maria degli Angeli, Piazza Garibaldi, si è tenuta l'Assemblea straordinaria dei soci, convocata con lettera del 9 giugno 2022.

L'assemblea inizia alle ore 10,00, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione prevista per le ore 07,00 del giorno 7 giugno 2022.

Sono presenti nr. 33 soci su nr. 49 soci iscritti aventi diritto al voto. Pertanto, a norma dell'articolo 15 - ultimo capoverso - dello statuto, l'assemblea può validamente deliberare a maggioranza assoluta dei presenti sulle questioni poste all'ordine del giorno.

ORDINE DEL GIORNO

-Proposta di modifica dell'art. 15, 5° capoverso, dello Statuto.

Il Presidente Giovanni Granato comunica che è pervenuta una e/mail in data 28 maggio 2022 proveniente da "runts.aps.regione.umbria.it", con la quale veniva segnalato che nel procedimento di migrazione ed iscrizione al RUNTS è stata rilevata la mancata conformità alla normativa dei seguenti aspetti dello Statuto:

"Non conformità circa la previsione, per le modifiche statutarie, di una procedura rafforzata tale da assicurare un livello di rappresentatività dell'organo deliberante più elevato di quello ordinario secondo quanto stabilito dai principi del CTS".

Preso atto di quanto sopra ed in sintonia con quanto concordato con il CESVOL di Perugia, così come suggerito dal competente Ufficio della Regione Umbria, si propone di modificare il 5° capoverso dell'art. 15 dello Statuto come segue:

"in seconda convocazione la delibera è valida con la presenza della metà più uno degli associati".

La proposta della modifica allo Statuto viene approvata all'unanimità dei presenti e lo stesso viene allegato al verbale sotto la lettera "A" e verrà registrato in esenzione da imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 3 e 5 del D. Lgs. Nr. 117/2017.

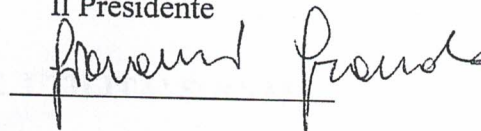
Alle ore 11 il presente verbale, previa redazione, lettura e approvazione dei presenti, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Segretario




Direzione Provinciale di Perugia
Ufficio Territoriale di Foligno
Viale Umbria, 36 - 06034 Foligno (PG)

Il Presidente



Reg.to a Foligno il 30/06/2022 al n. 565 Serie 3

con esatti €
per IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
L'Addetto al Servizio

Sig.

GASPARRO MARICA

ATTO ESENTE

ISCRITA REG. REGIONALE
APS SEZ. B N. 215
DP 4219/2014



INFORMATICA PER IL TRATTO
IN TUTTI I PUNTI DELLA RETE
PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ

INFORMATICA PER IL TRATTO

Il presente verbale, redatto dal Capitano del Portofoglio, in data 25 maggio 1977, ha per oggetto la deliberazione dell'Assemblea del Portofoglio, in data 25 maggio 1977, concernente la concessione di un finanziamento di lire 10.000.000,00, a titolo di contributo a favore della "Associazione per la Ricerca e la Cura del Cancro", onlus, con sede in Roma, viale della Repubblica, 100, tel. 06/4781111.

Il presente verbale, redatto dal Capitano del Portofoglio, in data 25 maggio 1977, ha per oggetto la deliberazione dell'Assemblea del Portofoglio, in data 25 maggio 1977, concernente la concessione di un finanziamento di lire 10.000.000,00, a titolo di contributo a favore della "Associazione per la Ricerca e la Cura del Cancro", onlus, con sede in Roma, viale della Repubblica, 100, tel. 06/4781111.

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione dell'ordine del giorno, art. 12, 2° capoverso, dello Statuto.

Il Capitano del Portofoglio comunica che è pervenuta una richiesta di finanziamento di lire 10.000.000,00, a titolo di contributo a favore della "Associazione per la Ricerca e la Cura del Cancro", onlus, con sede in Roma, viale della Repubblica, 100, tel. 06/4781111.

Il Capitano del Portofoglio comunica che è pervenuta una richiesta di finanziamento di lire 10.000.000,00, a titolo di contributo a favore della "Associazione per la Ricerca e la Cura del Cancro", onlus, con sede in Roma, viale della Repubblica, 100, tel. 06/4781111.

Il Capitano del Portofoglio comunica che è pervenuta una richiesta di finanziamento di lire 10.000.000,00, a titolo di contributo a favore della "Associazione per la Ricerca e la Cura del Cancro", onlus, con sede in Roma, viale della Repubblica, 100, tel. 06/4781111.

Il Capitano del Portofoglio comunica che è pervenuta una richiesta di finanziamento di lire 10.000.000,00, a titolo di contributo a favore della "Associazione per la Ricerca e la Cura del Cancro", onlus, con sede in Roma, viale della Repubblica, 100, tel. 06/4781111.

Il Capitano del Portofoglio comunica che è pervenuta una richiesta di finanziamento di lire 10.000.000,00, a titolo di contributo a favore della "Associazione per la Ricerca e la Cura del Cancro", onlus, con sede in Roma, viale della Repubblica, 100, tel. 06/4781111.

Il Capitano del Portofoglio comunica che è pervenuta una richiesta di finanziamento di lire 10.000.000,00, a titolo di contributo a favore della "Associazione per la Ricerca e la Cura del Cancro", onlus, con sede in Roma, viale della Repubblica, 100, tel. 06/4781111.

Il Capitano del Portofoglio comunica che è pervenuta una richiesta di finanziamento di lire 10.000.000,00, a titolo di contributo a favore della "Associazione per la Ricerca e la Cura del Cancro", onlus, con sede in Roma, viale della Repubblica, 100, tel. 06/4781111.

Il Capitano del Portofoglio comunica che è pervenuta una richiesta di finanziamento di lire 10.000.000,00, a titolo di contributo a favore della "Associazione per la Ricerca e la Cura del Cancro", onlus, con sede in Roma, viale della Repubblica, 100, tel. 06/4781111.

Il Capitano del Portofoglio comunica che è pervenuta una richiesta di finanziamento di lire 10.000.000,00, a titolo di contributo a favore della "Associazione per la Ricerca e la Cura del Cancro", onlus, con sede in Roma, viale della Repubblica, 100, tel. 06/4781111.



UFFICIO TERRITORIALE PROVINCIALE
UFFICIO TERRITORIALE PROVINCIALE
UFFICIO TERRITORIALE PROVINCIALE

ATTO ESERCITAZIONE

ASSOCIAZIONE PRIORI DEL PIATTO DI S. ANTONIO ABATE (APS)

STATUTO

ART. 1) COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione Culturale denominata "ASSOCIAZIONE PRIORI DEL PIATTO DI SANT'ANTONIO ABATE"; Associazione di Promozione Sociale (APS) iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni dell'Umbria.

l'Associazione ha come emblema uno stemma circolare raffigurante Sant'Antonio Abate con degli animali.

ART. 2) SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale ad Assisi fraz. S. Maria degli Angeli di Assisi in Piazza Garibaldi, ed ha durata illimitata.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei Soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO – DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI PRIORANZE

L'Associazione non ha fini di lucro, è apolitica e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale nel rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Le tradizionali Prioranze riferite alla festa del Piatto di Sant'Antonio Abate sono:

Prioranza ENTRANTE – Prioranza SERVENTE - Prioranza USCENTE e Priori EMERITI.

I "Priori Entranti" vengono scelti possibilmente fra i residenti di Assisi, abitanti a S. Maria degli Angeli, e nominati, praticamente, di anno in anno, dai Priori Serventi ed hanno il compito di organizzare materialmente l'annuale Festa del Piatto di Sant'Antonio Abate, nel rispetto delle tradizioni religiose, culturali, sociali e folcloristiche locali. A tal fine la Prioranza Entrante, per una visione d'insieme ed una ottimale coordinazione, dovrà mantenere costanti contatti con l'Associazione nella programmazione dei vari eventi.

Ai fini di una sempre più richiesta necessità di trasparenza i Priori Serventi, al termine del "servizio", avranno cura di presentare all'Associazione, per conoscenza, il rendiconto finanziario.

Qualora i Priori Serventi non fossero in grado di reperire nuovi Priori possono nominare anche i Priori che hanno già servito il piatto da almeno dieci anni.

ART. 4) FINALITA' CIVICHE, SOLIDARISTICHE, UTILITA' SOCIALE

L'Associazione, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare l'Associazione ha come scopo statutario ed attività istituzionale quella di promuovere e favorire la conoscenza del culto e della tradizione di Sant'Antonio Abate tramandata da detti e scritti.

L'Associazione, inoltre, esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1 del D. Lgs. N. 117/2017, ed in particolare:

- sostenere tutte le attività inerenti alla realizzazione della Festa, offrendo la massima collaborazione ed intervenendo per contribuire alla continuità della Festa stessa in caso di mancanza di Prioranze; l'Associazione, a sua insindacabile discrezione, durante lo svolgimento della Festa di Sant'Antonio Abate, si propone di consegnare gratuitamente il Piatto agli associati svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari e promuovere la solidarietà sociale;
- organizzare convegni, tavole rotonde, seminari e premi letterari riguardanti il culto di S. Antonio Abate ed altri temi sul folklore locale e quello culturale in generale.
- svolgere attività che consentano ai propri associati di sviluppare e favorire il proprio arricchimento culturale, anche attraverso l'organizzazione di saggi e mostre.
- promuovere attività formative e di aggregazione rivolta ai ragazzi delle Scuole elementari e delle Scuole di ogni ordine e grado, nonché attraverso concorsi aventi ad oggetto attività di ricerca sul tema della Festa del Piatto di S. Antonio Abate in particolare;
- collaborare nelle iniziative comuni con altri enti ed associazioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione, con lo scopo di promuovere la Festa di S. Antonio Abate;
- promuovere iniziative ed attività culturali, musicali, turistiche, ricreative ed assistenziali atte a consentire una più elevata qualità della vita nonché a rappresentare opportunità di svago e di riposo per i soci;
- organizzare gite sociali rivolte esclusivamente o in maniera prevalente ai propri associati, al fine di contribuire al loro arricchimento culturale e alla loro conoscenza della storia, dell'arte e delle tradizioni nazionali ed internazionali;
- diffondere la propria attività, anche attraverso l'organizzazione di spettacoli, rassegne e saggi.
- promuovere, in conformità alle esigenze degli associati e nel rispetto della normativa vigente e del presente Statuto, ogni altra attività culturale tesa a favorire il raggiungimento delle finalità istituzionali e, a diffondere e far conoscere la propria attività.

L'Associazione conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal D.M. citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs. N.117/2017 realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

SOCI - VOLONTARI E LAVORO RETRIBUITO

ART. 5) VOLONTARI

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi del tipo forfettario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Si applica in ogni caso quanto previsto dall'art.36 del citato D. Lgs nr. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 6) LAVORO RETRIBUITO

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art.17, comma 5, del D.Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei volontari conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, persone fisiche, accettano la carica di "Priore Entrante" durante l'annuale Festa di Sant' Antonio Abate e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) condividere gli scopi e le finalità dell'Associazione.

b) accettare il presente statuto e i regolamenti interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

ART. 8) DIRITTI-DOVERI DEI SOCI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio una volta acquisito ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 11. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Tutti gli associati, regolarmente iscritti, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Le iscrizioni, previo pagamento della quota associativa annuale, decorrono dal 1° gennaio di ogni anno.

Le quote sociali devono essere versate entro il 31 dicembre di ogni anno e sono dovute per tutto l'anno, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci; le quote sociali possono essere pagate anche anticipatamente, per l'anno successivo.

Possono essere candidabili a cariche sociali i soci in regola con la quota associativa dell'anno in corso regolarmente versata almeno trenta giorni prima della votazione, e che risulti in regola con la quota associativa dell'anno precedente.

ART. 9) MODALITA' AMMISSIONE SOCIO

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a)-indicare nome e cognome , luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali;
- b)-dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo delibera entro 10 (dieci) giorni su tale domanda.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 10) QUOTA ASSOCIATIVA

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 11) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione: Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale al termine stabilito dall'assemblea dei soci. Essa ha effetto allo scadere del trentesimo giorno dalla diffida che verrà inoltrata al socio moroso a cura del Presidente, anche via e-mail.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

a)- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali

b)-quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci la quale, se non appositamente convocata nella successiva convocazione, si pronuncerà in maniera definitiva.

ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell' Associazione sono:

L'Assemblea dei Soci;

Il Consiglio Direttivo;

Il Presidente;

I Presidenti Onorari;

Il Segretario;

Il Tesoriere;

Il Collegio dei Revisori dei conti;

Il Collegio dei Garanti;

ART.13) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZA

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea ordinaria e straordinaria hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs N. 117/2017.

All'Assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell' Associazione;
- approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai soci espulsi
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.

All'Assemblea Straordinaria spettano i seguenti compiti:

- deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, email, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo

dell'assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 14) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta tra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 15) VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCI

Per la validità delle delibere assembleari si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

L'Assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, fino a un massimo di due associati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli Amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida **con la presenza della metà più uno degli associati**. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo art. 32 del presente Statuto.

ART. 16) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO : COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 9 ad un massimo di 15 consiglieri eletti dall'Assemblea Ordinaria fra i soci, e resta in carica per 3 (tre) anni. I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti. Il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, due Vice Presidenti, il Segretario e il Tesoriere.

Nel periodo in cui i Priori rivestono la carica di "Entranti" e "Serventi", hanno diritto di voto ma sono esclusi da eventuali cariche sociali per il periodo della loro funzione.

ART. 18) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e, comunque almeno una volta ogni tre mesi, ed è presieduto dal Presidente o, in sua mancanza, da uno dei Vice Presidenti.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO : COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo:

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redige i bilanci (sia consuntivi che preventivi) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea **entro il 30** aprile di ogni anno;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea dei soci);
- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i consiglieri;

- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
- può nominare i soci benemeriti, onorari, benefattori e sostenitori, in genere
- propone all'assemblea dei soci il Presidente Onorario.

ART.20) PRESIDENTE RAPPRESENTANZA LEGALE

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo, sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

La carica di Presidente potrà essere ricoperta per non più di due mandati consecutivi.

ART. 21) PRESIDENTI ONORARI

I Presidenti Onorari:

- a) sono nominati dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) possono partecipare ai consigli direttivi, senza diritto di voto;
- c) possono essere affidati dal consiglio direttivo incarichi di rappresentanza e/o di eventuali contatti con altre personalità, enti e associazioni.

ART. 22) IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione, tiene l'archivio dell'associazione.

Il Tesoriere aggiorna la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo; è responsabile del tesseramento e della riscossione delle quote associative. Le due cariche possono anche essere svolte da una sola persona.

ART. 23) CUSTODE MAGAZZINIERE

Il Custode magazzino cura l'inventario e la custodia dei beni mobili ed immobili dell'Associazione ed è responsabile del "Museo del Piatto" costituito da oggetti ed immagini relativi alla tradizione della Festa del Piatto di Sant'Antonio Abate. Il Museo ha sede nel Palazzo del Capitano del Perdono in S. Maria degli Angeli.

ART. 24) COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

L'Organo di Controllo, qualora istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie. L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'Organo di Controllo: - vigila sull'osservanza delle leggi del presente Statuto e del Regolamento Interno; controlla l'amministrazione dell'Associazione - accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio; - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017.

Il Collegio dei Sindaci Revisori può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. -

ART. 25) COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria ed ha il compito di interpretare le norme statutarie e la loro pratica attuazione.

Il Collegio dei Garanti è composto da 3 membri effettivi + due supplenti eletti dall'Assemblea fra i propri componenti e dura in carica 3 anni.

Nella seduta di insediamento elegge nel suo interno il Presidente.

Il Collegio dei Garanti ha i seguenti compiti:

- regola i conflitti e le controversie dell'associazione;
- interviene, su richiesta dei soci, per derimere le controversie riguardanti la disciplina associativa;
- si pronuncia su ogni impugnativa riguardante il rispetto e la legittimità statutaria delle deliberazioni assunte;
- si pronuncia su ogni altro ricorso riguardanti questioni associative;
- propone al Consiglio Direttivo l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci che hanno recato discredito all'immagine dell'associazione;
- si pronuncia in via definitiva sui ricorsi avverso le delibere adottate e ritenute non conformi allo statuto e alle leggi vigenti.

Il Presidente del Collegio dei Garanti può partecipare, se invitato e senza diritto di voto; alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 26) PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione, compresi gli oggetti costituenti il "Museo del Piatto";
- eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- contributi annuali e straordinari degli associati;
- contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;

- eventuali contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli Enti o Istituzioni Pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- contributi, rimborsi proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche ed integrazioni;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- proventi derivanti da raccolte fondi contributive o occasionali.

ART. 27) INTRASMISSIBILITA' QUOTA ASSOCIATIVA

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 28) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli art.13 e ss del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati;
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione:

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta; la richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 29) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

Il Bilancio dell'Associazione comprende l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma di rendiconto di cassa.

Il Bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il Bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 30) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento DLL'ASSOCIAZIONE ART. 31) LO SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

ART. 32) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, altre Associazioni operanti con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del citato D. Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 33) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DEL TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

S. Maria degli Angeli, 18 giugno 2022

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Carlioni Marco)


IL PRESIDENTE

(Giovanni Granato)
